



Sent. 141/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

composta dai seguenti magistrati:

dott. Michele Oricchio Presidente

dott. Rossella Cassaneti Giudice

dott. Marzia de Falco Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **74848** R.G., instaurato ad istanza della Procura Regionale presso la Sezione Campania, nei confronti di:

1. **Del Prete Marco Antonio**, (c.f. DLPMCN79B26F839M) nato il 26.2.1979 a Napoli e residente in Frattamaggiore, alla via Genoio n. 66, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Angelo

Perrino, presso il cui studio è elett.te dom.to in Frattamaggiore, alla via Genoino n. 90;

2. **Sessa Rocco**, (c.f. SSSRCC82L03G309C), nato a Villaricca il 3.7.1982 e residente in Caserta, alla via Renella n. 91, anche in qualità di procuratore di sé stesso;

3. **Granata Michele**, (c.f. GRNMHL64A13D789N), nato a Frattamaggiore il 13.1.1964 ed ivi residente alla via A. Volta n. 19, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Arturo Casaburi, ed elett.te dom.to presso il suo studio in Frattamaggiore, alla via XXXI Maggio n. 15;

4. **Dragone Pietro**, (CF DRGGPT72L25I234S), nato a S. Maria Capua Vetere il 25.7.1972 e residente in Caserta, alla via G. Mazzini n. 82, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti Giuseppe Ferrara e Mario Marrandino, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in S. Antimo, alla via Roma n. 157;

uditi, alla pubblica udienza del 10 marzo 2026, il Vice Procuratore Regionale dott.ssa Licia Centro, nonché la Difesa dei convenuti, e con l'assistenza del segretario dott.ssa Alessandra Polese;

FATTO

Con atto di citazione, depositato in data 24.10.2025, la Procura Regionale presso la Sezione Campania evocava in giudizio, innanzi a questa Corte, Del Prete Marco Antonio, Sindaco del Comune di Frattamaggiore dal 2015 ad oggi, Dragone Pietro, Segretario Generale, Sessa Rocco, Assessore alla Polizia Municipale dal 22.2.2019 al 5.12.2019, Granata Michele, Assessore alla Polizia Municipale dal 31.1.2022 ad oggi, onde sentirli condannare al pagamento, in favore del Comune di Frattamaggiore, della

complessiva somma di euro 5.541,80, secondo le quote ivi indicate, oltre rivalutazione, interessi, spese di giustizia e spese legali, queste ultime in favore dello Stato.

Deduceva il Requirente che la vicenda aveva tratto origine da un esposto di un consigliere comunale, che aveva rappresentato la sussistenza di un'ipotesi di danno erariale, asseritamente scaturito dalla omessa attuazione della normativa di cui al D.L. n. 50/2017, quale documentata da informative della Guardia di Finanza (in breve G.d.F.) di Napoli del 15.7.2024 e del 4.6.2025; in tale esposto, ci si doleva della omessa emanazione del regolamento attuativo della norma, che prevede l'obbligo del "ribaltamento" sui soggetti privati, organizzatori di eventi e manifestazioni che si svolgono nel territorio comunale, dei costi sostenuti dall'Ente per retribuire il personale della Polizia Municipale, addetto alla sicurezza.

La Procura imputava agli odierni convenuti un danno da mancata entrata per effetto della omessa/ritardata predisposizione e trasmissione alla Giunta, ai fini della successiva ratifica consiliare, dello schema di atto regolamentare, avente ad oggetto la determinazione delle ipotesi e delle modalità di "ribaltamento" sui privati dei costi delle prestazioni rese dal corpo di polizia locale in materia di sicurezza e viabilità stradale, nell'ambito di eventi a scopo di lucro soggetti a pagamento, ai sensi dell'art. 22, comma 3-bis, del D.L. n. 50/2017, convertito con modificazioni nella legge n. 96/2017. Contestava il P.R. ai citati amministratori di avere impedito all'Ente comunale, con condotta omissiva gravemente colposa, di introitare somme in relazione ad innumerevoli eventi privati, celebratisi tra il 2019 ed il 2024, ritardando la predisposizione del regolamento attuativo del D.L. n. 50/2017, in violazione dell'art. 5 del Disciplinare

per l'attività deliberativa di Giunta ed omettendo, altresì, l'adozione di soluzioni applicative temporanee, nonostante l'inoltro di una nota contenente uno schema di regolamento (proposta di deliberazione n. 14811 del 4.7.2019), indirizzata dal Comandante della polizia municipale Biagio Chiariello al Sindaco, al Segretario Comunale e agli Assessori.

La Procura censurava quindi l'ingiustificabile inerzia serbata dagli odierni convenuti a fronte delle plurime, continuative e reiterate note di impulso ad essi rivolte, in base al surrichiamato disposto normativo, onde avviare l'*iter* finalizzato all'approvazione del regolamento comunale; l'inerzia era continuata anche a seguito di un ulteriore sollecito da parte del successivo Comandante della Polizia Municipale, Francesco Romano, in data 20.2.2024.

Con tali note, dal luglio del 2019 al febbraio del 2024, i comandanti della polizia, succedutesi nel tempo, avevano sollecitato gli organi competenti all'adozione dell'atto normativo, di cui trattasi, richiamando l'urgente necessità dell'emanazione del regolamento comunale - del quale era stato, altresì, trasmesso uno schema redatto sulla base delle indicazioni fornite dalla Conferenza Stato-Città e autonomie locali, dall'Anci e dalla stessa Corte dei conti – senza tuttavia ricevere, nel corso degli anni, alcun riscontro.

Evidenziava il Requirente la natura precettiva dell'art. 22 del D.L. n. 50/2017, in ordine al “ribaltamento” sui privati dei costi sostenuti dal Comune per il personale di polizia municipale, e la sua immediata applicabilità a decorrere dall'anno 2017.

Solo a seguito dell'avvio delle indagini, rappresentava parte attrice, il sollecito del Comandante della PM del 20.02.2024 aveva avuto un riscontro, comunque non esitato nell'emanazione del regolamento,

stante la condotta pervicacemente omissiva tenuta dagli organi competenti.

Inoltre, dopo più di 6 anni dall'entrata in vigore della legge, anni caratterizzati da colpevole, ostinata ed ingiustificabile inerzia, con conseguenti mancati introiti per l'Ente comunale, e a seguito dell'avvio delle indagini della Procura contabile, era stata finalmente trasmessa alla I commissione consiliare, su richiesta dell'assessore Granata, la proposta del 4 luglio 2019 ai fini dell'approvazione del regolamento ivi delineato, che, peraltro, al momento del deposito della citazione, non era stato ancora emanato.

Evidenziava inoltre il P.R. che gli artt. 15 e 24 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, adottato con delibera commissariale 16/2005 e vigente *ratione temporis*, prevedevano la competenza del Sindaco all'assegnazione alle Commissioni consiliari ed al Consiglio stesso degli affari da trattare.

Quanto al pregiudizio erariale, corrispondente al costo del personale di polizia impiegato in numerosi eventi privati e rimasto a carico dell'Ente, l'Ufficio Inquirente provvedeva a quantificarlo e a suddividerlo tra gli evocati con riferimento a due distinti momenti, considerando l'apporto causale fornito da ciascuno e la durata del periodo di carica, secondo lo schema che segue:

1. l'importo di euro 2.770,90, pari al 50% del totale, veniva imputato al sindaco Del Prete;
2. l'importo di euro 1.662,54, pari al 30% del totale, veniva addebitato al Segretario Generale Dragone Pietro;
3. l'importo di euro 554,18, pari al 10% del totale, veniva addebitato all'Assessore con delega alla P.M. dal 22.2.2019 al 5.12.2019, Sessa Rocco;

4. l'importo di euro 554,18, pari al 10% del totale, veniva addebitato all'Assessore alla P.M. dal 31.1.2022 ad oggi, Granata Michele.

Si costituiva il Segretario Generale, Dragone Pietro, e deduceva l'assenza di poteri di impulso nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, essendo il Segretario una figura di supporto, assistenza e garanzia della legalità dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 97 TUEL, laddove l'emanazione di un atto normativo, quale il regolamento sul ribaltamento dei costi, presupponeva una scelta di carattere politico-amministrativo del Sindaco e degli Assessori, nonché l'approvazione con delibera consiliare del regolamento medesimo; evidenziava che, ai sensi dell'art. 24 del regolamento consiliare, *"le iniziative delle proposte consiliari spettano al sindaco ovvero a un quinto dei consiglieri"*; eccepiva quindi la separazione tra la funzione di indirizzo politico e quella di gestione amministrativa, ribadendo la non titolarità, in capo al segretario generale, di poteri di impulso o sostitutivi, né di ingerenza politica; eccepiva altresì il difetto del nesso causale immediato e diretto tra la mancata approvazione del regolamento ed il danno da mancato incasso, posto che, come pure riconosciuto dal P.R. in citazione *"gli evocati amministratori avrebbero ben potuto adottare direttive specifiche e internali... scongiurando così il danno"*; evidenziava quindi che il mancato introito non poteva essere ricondotto in via diretta ed esclusiva alla mancata adozione del regolamento, ma piuttosto ad una complessiva situazione di inerzia amministrativa, rispetto alla quale esso Segretario non disponeva di poteri di incidenza determinante; eccepiva il difetto di dolo o colpa grave ed evidenziava la propria collaborazione processuale; dichiarava la propria disponibilità ad una pacifica composizione della

controversia, ai sensi dell'art. 164, comma 1, del c.g.c., rimarcando altresì l'eccessività dell'addebito del 30%; concludeva per il rigetto della domanda e, in subordine, per la significativa riduzione dell'addebito.

Si costituivano in giudizio il Sindaco e gli Assessori, Granata e Sessa, chiedendo il rigetto della domanda risarcitoria. Contestavano tutti la ricostruzione attorea della vicenda, in particolare tenuto conto del principio di separazione tra funzione di indirizzo politico -la sola ravvisabile in capo ad essi convenuti- e funzione di gestione, di cui erano invece titolari i funzionari, competenti ad emettere atti e provvedimenti amministrativi, ed evidenziando l'insussistenza degli elementi dell'ipotizzata responsabilità.

Eccepivano, in particolare, l'incompetenza *ratione materiae* con riferimento alla predisposizione dello schema di regolamento in parola, individuando nel Dirigente del III Settore, competente per il Servizio di Polizia Municipale, che avrebbe dovuto rendere il parere di regolarità tecnica sullo schema di regolamento inviato dal comandante Chiariello, il responsabile del contestato pregiudizio da mancata entrata, della cui quota di responsabilità avrebbe dovuto tenersi conto nell'addebito del pregiudizio erariale.

Richiamavano inoltre l'emergenza pandemica Covid-19, iniziata nel 2020 e caratterizzata, tra le altre cose, dal divieto assoluto di manifestazioni ed eventi pubblici.

In subordine, chiedevano la rideterminazione del danno e, in ogni caso, l'applicazione del potere riduttivo nella misura massima.

La difesa dei convenuti Granata, Del Prete e Sessa evidenziava altresì l'esistenza dell'art. 52 del CCDI dell'Ente (Contratto Collettivo Decentrato Integrativo) del 2019, norma ai sensi della quale l'attività

degli agenti di Polizia Municipale in favore dei privati va prestata a fronte della relativa retribuzione da parte di questi ultimi (cd. “ribaltamento dei costi”), e deduceva la portata precettiva del CCDI, contenente una disciplina pienamente efficace e vincolante per l’Ente; richiama, sotto tale profilo, la sentenza n. 106/2025 di questa Corte, secondo cui *“ai fini dell’applicazione dell’art. 22 comma 3 bis del D.L. 50/2017 non è necessaria l’esistenza di un regolamento formale, ma la presenza di una disciplina attuativa idonea”*; rappresentava, infine, l’insussistenza di un danno certo, concreto ed attuale, non avendo la Procura prodotto i mandati di pagamento a riprova dell’effettivo esborso; chiedeva, in via principale, il rigetto della domanda e, in subordine, la rideterminazione del danno, tenuto conto altresì del periodo Covid, e delle rispettive quote di responsabilità.

All’esito della discussione la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Ritene il Collegio che la domanda sia fondata e meriti accoglimento nei limiti di seguito indicati.

2. Va preliminarmente esaminata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva per incompetenza, sollevata dai convenuti, alla stregua del principio di separazione tra la funzione di indirizzo politico-amministrativo e la funzione di gestione.

Sotto tale profilo -della competenza ad assumere l’iniziativa alla elaborazione dello schema regolamentare in parola- dispone l’art. 48, comma 3, del TUEL che *“è competenza della giunta l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio”*, mentre l’art. 50 individua nel Sindaco il titolare del potere di convocare la giunta.

Gli atti normativi vanno quindi predisposti dalla Giunta, presieduta dal Sindaco, e sottoposti al Consiglio comunale per l'approvazione, sicché in capo ai competenti assessori vanno ravvisati poteri di impulso.

Appare quindi ragionevole applicare il criterio dell'iniziativa regolamentare esclusiva dei due Assessori con delega alla polizia municipale avvicendatisi nella carica, ossi gli assessori Sessa e Granata. Ciò in virtù di una specifica competenza *ratione materiae*, codificata, oltre che dal TUEL, altresì dall'art. 5 del Disciplinare per l'attività deliberativa della Giunta, approvato con delibera n. 201/2019, e pertanto vigente *ratione temporis*, ai sensi del quale *"l'iter delle proposte di deliberazione prende avvio con l'iniziativa da parte dell'assessore e/o della dirigenza competente"* (comma 1).

Applicando tali coordinate ermeneutiche alla vicenda in rilievo, a radicare la potestà d'iniziativa in capo agli assessori risulta essere proprio la materia oggetto di intervento, che afferisce al ribaltamento dei costi del personale di polizia utilizzato per eventi privati. Del resto, l'art. 5 del menzionato disciplinare non contempla forme di iniziativa congiunta o diffusa che non seguano il criterio della competenza per materia, nel caso di specie, circoscritto alla disciplina delle modalità di organizzazione ed impiego della polizia locale.

Quanto evidenziato conduce, dunque, ad escludere qualsiasi potestà d'iniziativa regolamentare in capo ad ulteriori soggetti, quali i Dirigenti del Settore, considerato che il dirigente ha il compito di dare esecuzione a quanto disposto dall'organo politico.

Parimenti, il Segretario Generale, cui pure fu indirizzata la nota del Comandante della P.M., contenente lo schema di regolamento, pur

non ravvisandosi in capo allo stesso poteri di iniziativa normativamente sanciti, avrebbe dovuto attivarsi, onde richiamare sul punto l'attenzione del Sindaco e degli Assessori, proprio in forza della funzione ricoperta di garante della legalità nell'ambito dell'amministrazione comunale.

3. Per meglio inquadrare la vicenda oggetto di contestazione, in punto di diritto, va premesso che l'art. 22, comma 3-*bis*, del D.L. n. 50/2017, convertito in legge n. 96/2017, prevede che *“a decorrere dal 2017 tutte le spese del personale di polizia locale, relative a prestazioni pagate da terzi per l'espletamento di servizi, di cui all'art. 168 TUEL in materia di sicurezza e di polizia stradale, necessari allo svolgimento di attività e iniziative di carattere privato... sono poste interamente a carico del soggetto privato organizzatore o promotore dell'evento”*.

La Conferenza Stato – Città e Autonomie Locali, nella seduta del 26.7.2018, ha chiarito che nell'ambito applicativo della norma rientrano: *“le attività e iniziative private prive di interesse pubblico e che perseguono finalità lucrative; compete all'Ente assoggettare o meno alla norma le manifestazioni di interesse pubblico organizzate da soggetti privati destinatari di contributi e/o patrocini o altri riconoscimenti; rientrano tra le spese a carico del soggetto privato organizzatore quelle sostenute dal Comune per compiti di sicurezza stradale e polizia stradale”*.

La disposizione, di cui al D.L. citato, pur essendo immediatamente precettiva, necessitava tuttavia, per la sua concreta applicazione, di un regolamento comunale, al fine di precisare in dettaglio le ipotesi concrete ed il *quomodo* del “ribaltamento” sui privati, organizzatori di eventi, delle spese sostenute dal Comune per il servizio di

sicurezza e polizia stradale, resi dalla polizia municipale in occasione di eventi di carattere privato, nonché al fine di istituire un apposito capitolo di bilancio, sul quale i privati potessero effettuare i versamenti a favore dell'Ente.

La norma, invero, pur sancendo un puntuale obbligo dei privati ed il correlativo diritto al cd. ribaltamento degli enti comunali, ossia il diritto ad introitare le somme dovute a tale titolo, necessitava tuttavia di una disciplina regolamentare di dettaglio, tesa a dare alla norma primaria concreta applicazione nell'ambito del territorio comunale, disciplinando le modalità di pagamento e le eventuali esclusioni.

4. Tanto precisato e procedendo all'esame del merito, le risultanze dell'espletata istruttoria evidenziano la sussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa a carico degli odierni citati.

4.1 In ordine alla condotta omissiva e gravemente colposa, quale contestata nel libello introduttivo del giudizio, si evince dalla documentazione acquisita agli atti di causa, che, in data 4 luglio 2019, il Comandante della Polizia Municipale Biagio Chiariello trasmise al Sindaco una proposta di regolamento, n. 14811, relativa al ribaltamento dei costi.

La nota, oltre che al Sindaco, fu indirizzata altresì all'Assessore con delega ed al Segretario Generale, ma non ricevette negli anni alcun seguito.

Tale inerzia si è protratta anche a seguito di un ulteriore invito a dotarsi della necessaria normativa regolamentare, invito rivolto, con nota n. 5358 del 20/2/2024 dall'attuale Comandante della P.M.,

Francesco Romano al Sindaco, al Segretario Generale e all'Assessore con delega alla Polizia Municipale, quali oggi evocati in giudizio.

L'assenza di qualsivoglia iniziativa tesa all'adozione della normativa regolamentare, nell'intervallo temporale tra le due note, è peraltro confermata dalla relazione integrativa della GdF del 4/6/2025, n. 00316312, in atti.

In tale arco temporale gli odierni convenuti, rimasti totalmente inerti sebbene cognitivi della necessità dell'adozione di un atto regolamentare, non risultano aver neanche provveduto all'emanazione di direttive interinali, volte a dare soluzioni applicative temporanee; in tali sensi, agevolmente gli odierni evocati avrebbero potuto provvedere, anche sulla base dell'art. 52 del CCDI dell'Ente (Contratto Collettivo Decentrato Integrativo) del 2019, norma che prevede che l'attività degli agenti di Polizia Municipale in favore dei privati sia prestata a fronte della relativa retribuzione degli stessi, ossia il "ribaltamento dei costi".

4.2 La condotta omissiva degli odierni citati si connota in senso marcatamente colpevole.

Invero, come innanzi evidenziato, tutti costoro furono resi edotti, sin dal 4 luglio 2019, e successivamente nel febbraio 2024, della necessità di dotarsi di uno specifico regolamento *in subiecta materia*, il cui testo fu loro inviato, in forma di "proposta" dal comandante Chiariello, sicché sarebbe stato sufficiente un *minimum* di diligenza, onde sottoporre il testo al Consiglio per l'approvazione. A fronte della fattiva collaborazione del Comandante, e non risultando agli atti prova della necessità di alcun previo atto di concerto con altro servizio competente o di un ulteriore riscontro del direttore generale né di altri dirigenti, appare evidente la piena

cogenza ed esigibilità dell'indicato obbligo di attivazione in capo agli odierni evocati, i quali, pur trovandosi nelle condizioni di conoscere le criticità in rilievo e di agire conseguentemente, si sono incomprensibilmente astenuti dall'assunzione di qualsivoglia misura, intervento o iniziativa volti all'attuazione della disciplina sul ribaltamento dei costi, compromettendo così gli interessi finanziari del Comune.

Diversamente, a titolo di condotta alternativa lecita, i convenuti avrebbero potuto e dovuto:

- fornire un riscontro all'attività propulsiva del comandante instaurando con esso una interlocuzione prodromica alla formulazione della bozza di regolamento;
- procedere direttamente alla revisione di tale bozza e alla sua trasmissione alla Giunta ai fini della ratifica consiliare;
- effettuare una ricognizione delle possibili misure, anche alternative e provvisorie, da adottare nelle more dell'approvazione del regolamento per introitare somme dagli organizzatori privati.

Si rileva, sotto il summenzionato profilo, che in soli tre mesi, tra il marzo ed il luglio 2025, è stato adottato il Regolamento *de quo*, sicché la condotta, la cui omissione è in questa sede contestata, ben avrebbe potuto – e dovuto- con un *minimum* di diligenza esigibile, essere realizzata negli anni precedenti dagli odierni evocati.

4.3 Quanto al contestato pregiudizio erariale, ritiene il Collegio che sussista un danno certo, concreto ed attuale e, pertanto, risarcibile, in quanto causalmente riconducibile all'omessa emanazione dell'atto regolamentare o di specifiche direttive, e al conseguente mancato incasso dei costi per l'utilizzo del personale di polizia impiegato in eventi privati.

L'ammontare del danno da risarcire è stato accertato dalla Procura in euro 9.703,62, somma corrispondente ai costi sostenuti dal Comune per retribuire il personale di P.M. in occasione di vari eventi organizzati dai privati nel periodo in contestazione (27/8/2017-17/2/2024; si veda al riguardo la Relazione della GdF 0008816, del 15.7.2024, all. 14).

Condivisibilmente il danno è stato ridotto dalla Procura in euro 5.541,80, atteso che la condotta omissiva appare connotata da colpa gravissima e inescusabile solo dal momento in cui, dipanati i primi dubbi interpretativi sulla normativa di rango primario, in data 17.1.2019, l'ANCI ha provveduto a pubblicare le istruzioni operative e lo "schema tipo" di regolamento.

Ne consegue che il danno risarcibile va circoscritto ai costi sostenuti per il personale di P.M. impiegato in occasione di eventi privati nell'arco temporale che va dal 17.1.2019 al 17.2.2024.

4.4 Quanto all'imputazione delle responsabilità, ritiene il Collegio che il danno debba essere posto a carico del Sindaco Del Prete nella misura del 50%, pari a euro 2.770,90; a tale conclusione si addiène in considerazione dell'intensità dell'elemento soggettivo, atteso che lo stesso, diretto destinatario di entrambe le proposte di deliberazione dei Comandanti della P.M., per la sua posizione di soggetto titolare di un generale potere/dovere di direttiva e indirizzo in ordine alla correttezza e legalità dell'azione amministrativa, avrebbe dovuto immediatamente attivarsi nei sensi anzidetti.

Rileva altresì la continuità nella carica ricoperta sin dal 2015, continuità che connota di particolare gravità la condotta deliberatamente e scientemente omissiva, nonché la previsione contenuta negli artt. 15 e 24 del Regolamento sul Consiglio

Comunale, norme che espressamente sanciscono la competenza del Sindaco all'assegnazione alle Commissioni consiliari ed al Consiglio stesso degli affari da trattare (ordine del giorno).

Del 30% del danno (euro 1.662,54) dovrà rispondere il Segretario Generale Dragone Pietro, anch'egli destinatario della proposta di delibera del 2019, sia dell'ulteriore sollecito del 2024; egli – che proprio in ragione della sua posizione di garanzia della legalità dell'azione amministrativa del Comune, avrebbe dovuto attivarsi, quantomeno sollecitando gli organi competenti- è rimasto inerte per anni, pur a fronte di un preciso adempimento da effettuare per legge.

Invero, l'art. 97 TUEL prevede che il Segretario comunale svolga compiti di collaborazione e assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi e regolamenti.

Proprio in funzione di tale posizione di garanzia, appare pienamente esigibile in capo al Segretario Generale l'obbligo palesemente violato, di evidenziare e sollecitare, presso gli organi politici competenti, la condotta conforme alla legge ed ai principi di buona amministrazione, ossia l'approvazione di un regolamento comunale sul "ribaltamento", anche in funzione di strumento onde implementare le entrate dell'Ente.

La residua quota di responsabilità va posta a carico degli Assessori con delega, l'avv. Rocco Sessa, destinatario della proposta di regolamento del 4.7.2019, e l'Assessore Michele Granata - destinatario del sollecito del febbraio 2024- nella misura del 10% ciascuno (euro 554,18).

L'esigibilità in concreto, da parte dell'Assessore, di una condotta alternativa lecita in ragione della specificità della delega e della comprovata conoscenza della problematica, radica la responsabilità degli stessi, nella quota innanzi indicata.

5. Quanto alle chieste detrazioni, relative al periodo COVID, va osservato che, ricorrendo a quel tempo un generale e particolarmente pregnante interesse pubblico al controllo sull'ordine pubblico e la circolazione, a fini sanitari, le manifestazioni private avrebbero dovuto essere sospese *tout court*; a maggior ragione, le spese per il personale di P.M. preposto ai necessari controlli, tanto più intensivi, stante la pandemia, andavano poste a carico dei privati organizzatori.

6. Va ora esaminata l'incidenza del tetto delle responsabilità patrimoniali, introdotto dalla legge n. 1/2026, di immediata applicazione anche ai giudizi pendenti.

Sotto tale profilo, va considerato che l'art. 1, comma 1-octies, della legge 14.1.1994 n. 20, inserito dall'art. 1, lett. a), n. 5 della legge n. 1/2026 ha previsto che *"... la Corte dei conti esercita il potere di riduzione ponendo a carico del responsabile, in quanto conseguenza immediata e diretta della sua condotta, il danno o il valore perduto per un importo non superiore al 30 per cento del pregiudizio accertato e, comunque, non superiore al doppio della retribuzione lorda conseguita nell'anno di inizio della condotta lesiva causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo, ovvero non superiore al doppio del corrispettivo o dell'indennità percepiti per il servizio reso all'amministrazione o per la funzione o l'ufficio svolti, che hanno causato il pregiudizio"*.

Ne consegue che la condanna andrà contenuta nei limiti del 30% della somma, per la quale è stata accertata la responsabilità.

7. I convenuti vanno quindi condannati al pagamento, in favore del Comune di Frattamaggiore, ciascuno per la propria parte, del 30% delle somme sopra indicate, oltre rivalutazione all'attualità e interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo.

8. I convenuti vanno altresì condannati, in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali in favore dello Stato, liquidate come da nota di segreteria allegata al dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per la Campania, definitivamente pronunciando sulla domanda come in atti proposta, in accoglimento della stessa così provvede:

1. Condanna i convenuti al pagamento, in favore del Comune di Frattamaggiore, della somma, rispettivamente, di euro 831,27, per Del Prete Marco Antonio; di euro 498,79, per Dragone Pietro; di euro 166,25 ciascuno, per Sessa Rocco e Granata Michele, oltre rivalutazione monetaria all'attualità e interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.
2. Condanna i convenuti in solido tra loro al pagamento, in favore dell'Erario, delle spese processuali, liquidate con separata nota di Segreteria.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026.

L'ESTENSORE

Marzia de Falco

(firma digitale)

IL PRESIDENTE

Michele Oricchio

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 28/05/2026

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

(Maurizio Lanzilli)

(firma digitale)